

COMUNE DI SCHIGNANO

STATUTO

Delibera n. 7 del 8/5/2004.

PARTE I

Titolo I – IL COMUNE

Art. 1 - Principi fondamentali. (artt. 3 e 6 T.U. 18.08.2000 N. 267)

1. Il Comune di Schignano, è un Ente locale autonomo che ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica italiana.
2. Il Comune di Schignano ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell' ambito del proprio statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Nell'esercizio della propria autonomia impositiva potrà tenere conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che si trovano in condizione di particolare bisogno.
4. Il Comune di Schignano é titolare secondo il principio di sussidiarietà di funzioni proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all' attività politico-amministrativa, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale e con le modalità stabilite dal regolamento.
3. Il Comune ispira inoltre la propria azione alle seguenti finalità:
 - a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l' effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
 - b) la promozione della funzione sociale dell' iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
 - d) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
 - e) il superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
 - f) il rispetto e la tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della solidarietà;
 - g) la promozione di una cultura di pace e di cooperazione internazionale.

Art. 3 – Programmazione e forme di cooperazione.

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell' apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, culturali e di volontariato operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equa ordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4 – Territorio e sede comunale.

1. Il territorio del Comune é quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24.12.1954, n. 1228 approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica; si estende per kmq. 10,23 e confina con i Comuni di Brienno, Dizzasco, Argegno, Carate Urio, Moltrasio, Casasco d'Intelvi, Cerano d'Intelvi e la Confederazione Elvetica;
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi della propria sede.

Art. 5 – Albo Pretorio.

1. La Giunta comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l' accessibilità, l'integralità e la facilità della lettura.
3. Il Segretario comunale o un impiegato da lui delegato, é responsabile della pubblicazione e del rispetto delle modalità della pubblicazione stessa.

Art. 6 – Stemma e gonfalone (Art. 6 – comma 2 del T.U. 18.08.2000 N. 267)

1. Lo stemma e il gonfalone del Comune di Schignano, riconosciuti con decreto del presidente della Repubblica, sono depositati presso la Casa Comunale.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogniqualevolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell' Ente ad una particolare iniziativa il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
3. La Giunta può autorizzare l' uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali, soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 7 – Esposizione della bandiera nazionale, comunitaria e della regione Lombardia. (D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121)

1. La bandiera della Repubblica, quella dell' Unione Europea e della regione Lombardia vengono esposte in modo permanente all' esterno della sede comunale. La bandiera nazionale occupa il posto al centro.
2. All' interno dell' ufficio del Sindaco sono esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone del Comune di Schignano, le bandiere nazionale, europea e della regione Lombardia.
3. La bandiera della Repubblica e quella dell' Unione Europea sono esposte all' esterno degli edifici in cui hanno sede i seggi elettorali, dall' insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.
4. In ogni occasione in cui viene esposto il vessillo o gonfalone del Comune Schignano sono utilizzate anche le bandiere nazionale ed europea.

TITOLO II - ORGANI.

Art. 8 – Organi.

1. Sono organi istituzionali del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 9 - Consiglio comunale. (artt. 38 – 53 comma 4 – 141 T.U. 18.08.2000 n. 267)

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina le linee di indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sull'attività politico-amministrativa degli altri organi comunali.
2. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di candidabilità, il suo scioglimento, la sua sospensione sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
4. Il Consiglio comunale adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. Sono organi del Consiglio comunale: il Sindaco, le Commissioni consiliari, la Conferenza dei Capigruppo ed i Gruppi consiliari.

Art. 10 - Competenze ed attribuzioni (art. 42 T.U. 18.08.2000 n. 267)

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico amministrativo dell'organo consiliare. La mancata adozione di nuovi indirizzi corrisponde ad una conferma tacita di quelli assunti in precedenza.
3. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
4. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
5. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
6. Ogni proposta di deliberazione relativa ad atti di gestione, la cui competenza è attribuita dalla legge al Consiglio o alla Giunta deve essere corredata dal parere riguardante esclusivamente la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato. Qualora la deliberazione comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, essa deve essere corredata dal parere relativo alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario. Le modalità del procedimento relative a questi pareri sono precisate nel regolamento di contabilità.

Art. 11 – Presidenza delle sedute (art. 39, comma 1 T.U. 18.08.2000 n. 267)

1. Il Sindaco presiede il Consiglio comunale. In caso di sua assenza o impedimento il Consiglio é presieduto dal Vice-Sindaco, allorché questi sia anche consigliere; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere anziano.

Art. 12 – Compiti e poteri del Presidente (art. 39, commi 3 e 4 T.U. 18.08.2000 n. 267)

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale dirige i dibattiti, fa osservare i regolamenti del consiglio comunale, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di due scrutatori da lui scelti, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere o sciogliere la seduta e ordina che venga espulso dall'aula il consigliere che reiteratamente violi il regolamento per il funzionamento del Consiglio o chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

2. Il Presidente del Consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

3. L'informazione - salvo i casi in cui la documentazione sia allegata all'avviso di convocazione - avviene con il deposito presso l'Ufficio di Segreteria del materiale relativo alle questioni che saranno sottoposte al Consiglio, nei tempi e secondo modalità previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio, ovvero ventiquattrore ((24) ore prima dell'adunanza.

Art. 13 – Consiglieri.

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. É il consigliere anziano colui che ha ottenuto la cifra individuale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza (con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri) ed in caso di parità di voti, é il più anziano di età.

4. In ogni ipotesi di assenza o impedimento del consigliere anziano, é considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati al comma precedente.

Non si procede alla sostituzione qualora ricorrano i presupposti per procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 T.U. 18.08.2000 n. 267.

5. Le dimissioni dalla carica di consigliere – assunte immediatamente al protocollo del Comune - sono rassegnate al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci, una volta adottata dal Consiglio, entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, la relativa surroga.

Art. 14 – Decadenza dei consiglieri. (art. 43, comma 4 T.U. 18.08.2000 n. 267)

1. Si ha decadenza dalla carica di consigliere comunale:

a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;

b) per il mancato intervento a tre sedute consecutive, garantendo il diritto del consigliere a far valere eventuali cause giustificative;

2. Il Consiglio comunale prende atto dell'istanza di decadenza presentata al Sindaco da un consigliere, da un elettore o dal Prefetto, e con l'assistenza del Segretario comunale ne verifica l'appartenenza alle fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

Il Sindaco, ricevuta l'istanza, la invia al segretario per l'istruttoria che si conclude entro 10 giorni. Il Consiglio comunale ne prende atto entro 10 giorni dalla chiusura dell'istruttoria.

Art. 15 – Diritti e doveri dei consiglieri (art. 43, commi 2 e 3 T.U. 18.08.2000 n. 267)

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziative e di controllo del consigliere comunale, previste dalla legge, sono sancite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale che deve disciplinare quanto previsto dall' art. 43 - commi 2 e 3 T.U. 18.08.2000 n. 267 secondo le seguenti indicazioni:

- a) le informazioni di cui al comma 2 dell' art. 43 del T.U. 18.08.2000 n. 267 devono pervenire entro 10 giorni dalla richiesta;
 - b) le interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo vanno inserite nel primo Consiglio comunale utile al momento della loro presentazione. Il Sindaco o l'Assessore competente rispondono comunque entro 30 giorni dal loro ricevimento.
2. Ciascun consigliere é tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.

Art. 16 - Sessioni e convocazioni (artt. 38 – 40 – 41 – 53 T.U. 18.08.2000 n. 267)

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare é effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri, arrotondato per difetto quando questo ecceda il numero intero; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. La convocazione é effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui é stata già effettuata la convocazione é sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui é stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. Fatte salve modalità particolari di deposito previste da norme di legge, la documentazione relativa alle pratiche da trattare è messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 24 ore prima della seduta consiliare. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale individua gli argomenti per i quali – in ragione della loro importanza o complessità - è necessario o opportuno un deposito della documentazione con termini maggiori.
10. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
11. Nella stessa si provvede prima di ogni altro, a deliberare sui seguenti argomenti:
 - a) convalida degli eletti;
 - b) giuramento del Sindaco;
 - c) comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta comunale;

12. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Art. 17 - Linee programmatiche di mandato (art. 46 comma 3 T.U. 18.08.2000 n. 267)

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. È facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 18 – Commissioni (artt. 38 comma 6 – 44 T.U. 18.08.2000 n. 267)

1. Il consiglio potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

4. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti senza diritto di voto.

Art. 19 - Gruppi consiliari (art. 38 comma 3 T.U. 18.08.2000 n. 267)

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nominativo del capigruppo.

2. I capigruppo consiliari devono indicare un domicilio presso il Comune di Schignano.

3. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere senza oneri una copia della documentazione inerente gli atti utili per l'espletamento del loro mandato.

Art. 20 - Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è formata dai presidenti di ciascun gruppo consiliare ed è presieduta dal sindaco o in caso di sua assenza o impedimento del vicesindaco.

2. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale determina i poteri della conferenza dei capigruppo e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 21 - Giunta comunale (art. 48 T.U. 18.08.2000 n. 267)

1. La giunta é l'organo di governo del comune e cura il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente in armonia con le linee programmatiche approvate dal Consiglio.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.
4. Collabora nella definizione degli indirizzi programmatici proposti dal Sindaco riferendo al Consiglio sulla propria attività annualmente.
5. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.
6. Gli assessori che hanno avuto assegnata la delega rispondono alle interrogazioni presentate dai singoli consiglieri o gruppi Consiliari sulle materie oggetto di delega.

Art. 22 - Nomina e prerogative

1. Il sindaco nomina i componenti della giunta tra cui un vice sindaco.
2. I soggetti chiamati alla carica di vice sindaco o assessore devono:
 - a) essere in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine fino al terzo grado, del sindaco;
3. La giunta nella sua prima seduta, esamina la condizione del vice sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente, prima di trattare qualsiasi altro argomento; le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Art. 23 - Composizione e cessazione dalla carica (artt. 46 comma 4 – 47 commi 1 e 4 T.U. 18.08.2000 n. 267)

1. La giunta é composta dal sindaco e da un numero di assessori compreso fra un minimo di 2 e un massimo di 4, di cui uno investito della carica di vicesindaco, se consigliere comunale.
Nella composizione della Giunta dovrà essere, nel limite del possibile garantita la pari opportunità ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125, assicurando la presenza di entrambi i sessi.
2. Possono essere nominati assessori anche i cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di un membro. Gli assessori non consiglieri sono nominati in ragione di comprovate competenze tecnico amministrative e culturali.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio senza diritto di voto, e con facoltà, per le materie di rispettiva competenza, di illustrare gli argomenti inseriti all'ordine del giorno e di intervenire alle relative discussioni.
4. Le dimissioni da assessore sono presentate al sindaco il quale provvede alla sostituzione. Tali dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal sindaco la sostituzione, che deve avvenire entro venti giorni.

5. Il sindaco può revocare uno o più assessori.

6. Della sostituzione degli assessori, effettuata dal sindaco per qualunque causa legittima, deve essere data motivata comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.

Art. 24 - Funzionamento della Giunta.

1. La giunta é convocata e presieduta dal sindaco o in sua assenza dal vice sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabiliti dalla giunta stessa.

Art. 25 - Attribuzioni

1. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dallo statuto, del Sindaco, del Segretario comunale, dei Responsabili di servizio.

2. La Giunta in particolare:

a) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;

b) collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;

c) approva il piano esecutivo di gestione o, in alternativa, il piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi;

d) approva i progetti preliminari e definitivi delle opere pubbliche;

e) autorizza la resistenza in giudizio come parte attrice o convenuta nominando i relativi avvocati difensori ed approva le transazioni;

f) predispone - approvandoli - gli schemi del bilancio di previsione annuale, pluriennale e del Conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

g) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alla determinazione del Consiglio;

h) nomina i membri delle commissioni per i concorsi/selezioni per il reclutamento del personale su proposta del Responsabile del Servizio interessato;

i) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

l) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, regione e Stato, quando non espressamente attribuite dalle leggi e dallo Statuto ad altro organo;

m) autorizza l'esecuzione degli accordi di contrattazione integrativa decentrata;

n) approva, sentito il Revisore del conto, i misuratori, i metodi ed i parametri come disciplinati dal Regolamento di contabilità, ai fini del controllo di gestione e ne nomina il relativo nucleo;

o) determina le sanzioni amministrative per la violazione di ordinanze e norme regolamentari entro i limiti edittali previsti dalle norme di legge vigenti;

p) approva la dotazione organica del Comune e le sue variazioni ed altresì la programmazione triennale del fabbisogno del personale;

q) determina le quote dei proventi delle sanzioni amministrative per le finalità di cui all'art. 108, comma 4 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285;

r) determina per l'esercizio competente le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.

s) esercita ogni altra funzione prevista espressamente da disposizioni di legge.

Art. 26 - Deliberazioni degli organi collegiali (art. 38 T.U. 18.08.2000, n. 267).

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge o dallo statuto.
2. Il Consiglio comunale delibera validamente con l'intervento di almeno un terzo arrotondato per eccesso dei consiglieri assegnati, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge. Lo stesso numero - arrotondato in questo caso per difetto - è richiesto anche nel caso di consigli riuniti in seconda convocazione.
3. La Giunta comunale delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
4. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche fatti salvi i casi previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.
5. Le sedute della giunta non sono pubbliche. La giunta può però ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio, fatta salva l'esclusiva presenza dei componenti della giunta alle operazioni di voto.
6. Per argomenti di interesse generale è facoltà del sindaco indire consigli comunali aperti dove il pubblico e rappresentanti delle Istituzioni possano partecipare al dibattito.
7. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili dei Servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.
8. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 27 - Il sindaco (artt. 50 – 53 – 56 – 59 – 62 – 63 T.U. 18.08.2000 n. 267)

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Convoca e presiede la giunta ed il consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti.
3. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali - esecutive.
4. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incandidabilità, incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
5. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse agli uffici.
6. Il distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, fascia da portarsi a tracolla.

Art. 28 - Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'ente;

- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del comune;
- c) coordina l'attività dei singoli assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività politico-amministrativa dei singoli assessori e ne informa il consiglio;
- e) impartisce direttive al segretario comunale ed ai Responsabili dei Servizi in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa degli uffici e servizi;
- f) ha facoltà di delega;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990;
- i) convoca i comizi per i referendum consultivi, propositivi e abrogativi;
- l) esercita le attribuzioni nei servizi di competenza statale di cui all'art. 54 del T.U. dell'ordinamento degli Enti Locali
- m) adotta i provvedimenti concernenti il personale relativamente al conferimento degli incarichi di Responsabile di Servizio, trattandosi di Ente allo stato privo di dirigenti;
- n) coordina nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi impartiti dal consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competente delle amministrazioni interessate gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche qualora presenti nel territorio comunale, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- o) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, quale autorità locale di protezione civile.
- p) ogni altra funzione prevista espressamente da norme di legge.

Art. 29 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
- c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
- d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 30 - Attribuzioni di organizzazione (art. 50 T.U. 18.08.2000 n. 267)

1. Il Sindaco:

- a) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti aziende ed istituzioni.
- b) trattandosi di Ente allo stato privo di dirigenti, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa, dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal presente Statuto
- c) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale. Quando la richiesta é formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;

- d) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare che presiede, nei limiti previsti dalle leggi;
- e) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale la convocazione della giunta che presiede;
- f) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;
- g) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni degli assessori o al segretario comunale;
- h) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

Art. 31 - Delegati del sindaco. Poteri gestionali ai componenti dell'organo esecutivo.

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.

In deroga al principio di cui al precedente capoverso, qualora risulti riscontrata e dimostrata la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito della dotazione organica in servizio presso l'Ente, le funzioni di responsabile dei servizi ai sensi dell'art.53, comma 23, della legge 388/2000 come modificato dall'art.29, comma 4, della legge 448/2000, possono essere conferite, con provvedimento del Sindaco, ai componenti dell'organo esecutivo.

3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio.

Art. 32 - Divieto generale di incarichi e consulenze

1. Al sindaco, al vice sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali é vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.

Art. 33 - Il vice sindaco (art. 53 comma 2 T.U. 18.08.2000 n. 267)

1. Il vice sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del vice sindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco le funzioni dello stesso sono svolte dal vice sindaco sino alla elezione del nuovo sindaco.

4. Nel caso di dimissioni del sindaco le funzioni dello stesso sono svolte ugualmente dal vice sindaco. Trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione in consiglio assume le funzioni un commissario.

Art. 34 - Dimissioni del sindaco (art. 53 comma 3 T.U. 18.08.2000 n. 267)

1. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio, diventano efficaci ed irrevocabili e danno luogo alla decadenza del sindaco, del consiglio comunale con contestuale nomina di un commissario.

Le relative funzioni sono attribuite al commissario secondo quanto previsto dal decreto di scioglimento.

Art. 35 - Decadenza della giunta e mozione di sfiducia (artt. 52 - 53 commi 1 e 4 T.U. 18.08.2000 n. 267)

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del sindaco comportano la decadenza della giunta.

2. Il sindaco e la giunta cessano altresì dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il segretario comunale informa il prefetto per gli adempimenti di competenza.

Art. 36 - Pari opportunità (art. 6 comma 3 T.U. 18.08.2000 n. 267)

1. Il comune, riconoscendo la complementarità e la pari dignità sociale di uomini e donne ed il medesimo diritto-dovere di partecipare alla vita democratica del paese:

a) si adopera perché negli organi collegiali del comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti, nelle commissioni consultive interne e in quelle di concorso vi sia la presenza di entrambi i sessi, fermo restando il principio di cui all'art. 8, lett. d) del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità e opportunità di formazione ed aggiornamento professionale di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della funzione pubblica;

c) adotta, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all'art. 10 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, tutte le misure per attuare le direttive della comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

Titolo III - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I - Segretario Comunale

Art. 37 - Segretario Comunale (artt.97 e segg. T.U. 18.08.2000 n. 267 – D.P.R. 465/1997)

1. Il Segretario Comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione convenzionata dell'ufficio del segretario comunale.
3. Il rapporto di lavoro del segretario comunale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni (articolo 97 comma 6 T.U. ordinamento Enti Locali).
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune e ai singoli consiglieri.

Art. 38 - Funzioni del segretario comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli su richiesta formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
3. Il Segretario Comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta da sottoporre alla valutazione del difensore civico ove istituito.
4. Egli riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nel quale l'ente è parte quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento o conferitagli dal sindaco

Art. 39 - Vicesegretario

1. Un funzionario direttivo in possesso di laurea, previsto in dotazione organica, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal profilo professionale per il posto ricoperto, può ricoprire funzioni vicarie od ausiliarie del segretario comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.

Capo II - Uffici

Art. 40 - Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti, obiettivi e per programmi;
 - b) analisi ed individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato burocratico;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento per l'ordinamento dei servizi e degli uffici provvederà a disciplinare, in particolare:
 - a) le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
 - b) l'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

- c) la determinazione della dotazione organica complessiva;
- d) la nomina dei funzionari responsabili degli uffici e servizi, l'affidamento di incarichi dirigenziali e le collaborazioni esterne;
- e) l'attribuzione ai funzionari responsabili dei servizi e degli uffici dei poteri previsti dall'ordinamento vigente, di adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno fatto salvo quando questi siano attribuiti a componenti dell'organo esecutivo;
- f) l'istituzione di un organo interno di controllo e valutazione dei risultati.

Art. 41 - Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme che regolamentano, é articolata in servizi anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 42 - Personale

1. I dipendenti comunali, ordinati secondo categorie professionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e al trattamento economico stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali; svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente é tenuto ad assolvere con diligenza, correttezza e tempestività agli incarichi di competenza e a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì responsabile verso il direttore generale ove nominato ovvero verso il responsabile degli uffici e dei servizi nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento per l'ordinamento dei servizi e degli uffici determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psico-fisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. La stipulazione dei contratti in rappresentanza dell'ente, compete al personale responsabile del singolo o dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore generale ove nominato e dagli organi collegiali.

5. Al personale di cui al precedente comma spettano in particolare i compiti di cui all'art.107, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267.

Capo III - Servizi

Art. 43 - Forme di gestione(art. 113 T.U. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni)

1. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

2. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, l'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa europea, con conferimento del servizio:

a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico e privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti e circolari specifiche;

c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

- per i servizi pubblici privi di rilevanza economica:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche consortile;;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.

3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 44 - Aziende speciali (art. 114 T.U. 18.08.2000 n. 267)

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 45 - Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore é assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti per legge in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 46- Istituzione (art. 114 T.U. 18.08.2000 n. 267)

1. Il consiglio comunale per l'esercizio dei servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione previa relazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e la dotazione di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali, nonché quelle di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo delle istituzioni.
3. Le istituzioni informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art. 47 Il Consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell' Istituzione sono nominati dal sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell' organo.
3. Il consiglio provvede all' adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.
4. Il revisore del conto assolve anche per l' istituzione l' attività a cui é preposto per il comune ed esercita gli stessi poteri.
5. Tutti gli atti del presidente del consiglio di amministrazione e del direttore sono accessibili al sindaco, agli assessori e al consiglio comunale.

Art. 48 - Il presidente.

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull' esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimento di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 49 - Il direttore.

1. Il direttore dell' istituzione é nominato dalla giunta con le modalit  previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l' attivit  dell' istituzione,   il responsabile del personale, garantisce la funzionalit  dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l' attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 50 - Nomina e revoca.

1. I rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni sono nominati, designati e revocati dal sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

Art. 51 - Societ  per azioni a responsabilit  limitata (art. 116 T.U. 18.08.2000 n. 267)

1. Il consiglio comunale pu  approvare la partecipazione dell' Ente a societ  per azioni o a responsabilit  limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovr  essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L' atto costitutivo, lo statuto, il contratto di servizio o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentativit , dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle societ  per azioni o a responsabilit  limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all' assemblea dei soci in rappresentanza dell' Ente.
7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l' andamento della societ  per azioni o a responsabilit  limitata e a controllare che l'interesse della collettivit  sia adeguatamente tutelato nell' ambito dell' attivit  esercitata dalla societ  medesima.

Art. 52 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni (art. 30 T.U. 18.08.2000 n. 267)

1. Il comune sviluppa rapporti con gli altri comuni, con la comunit  montana e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative pi  appropriate fra quelle previste dalla legge in relazione alle attivit , ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Art. 53 - Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate - Coordinamento degli interventi.

1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l' Azienda Sanitaria Locale (ASL) per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di

programma di cui all' art. 34 del T.U. 18.08.2000 n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel comune, il sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3. All' interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

TITOLO IV – ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 54 - Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune.

2. L' attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell' ente. È facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all' organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell' ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposte e di garanzia con l' osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuati forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra le sfere dell' attività del revisore del conto e quella degli organi e degli uffici dell' ente.

Art. 55 - Revisore del conto (art. 234 comma 3 T.U. 18.08.2000 n. 267)

1. Il revisore del conto é eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel registro e negli albi di cui all' art. 234, comma 2, T.U. 18.08.2000 n. 267.

2. Sono disciplinate nel regolamento di contabilità le modalità di revoca e di decadenza, applicando in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai sindaci delle società per azioni.

3. Nell' esercizio delle sue funzioni con modalità' e limiti definiti nel regolamento il revisore del conto avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 56 - Controllo di gestione.

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell' ente il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità, dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progetto realizzato ed individuazione delle possibili responsabilità.

Art. 57 - Controllo interno della gestione (art. 147 T.U. 18.08.2000 n. 267)

1. L'Amministrazione Comunale sviluppa con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controllo interni finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dirigenziali/responsabili di servizi, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'Ente
2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari;
3. L'organizzazione dei sistemi di controlli interni dell'Amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa;
4. Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo.

PARTE II ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 58 - Organizzazione sovracomunale (art. 113 T.U. 18.08.2000 n. 267)

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II FORME COLLABORATIVE

Art. 59 - Principio di cooperazione.

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 60 – Convenzioni (art. 30 T.U. 18.08.2000 n. 267)

1. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, stipulando apposite convenzioni con altri enti locali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 61 – Consorzi (art. 31 T.U. 18.08.2000 n. 267)

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale.

2. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

3. Il consorzio assume il carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso un modo consortile.

Art. 62 - Unione dei comuni (art. 32 T.U. 18.08.2000 n. 267)

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 59, ovvero dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unione di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 63 - Accordi di programma (art. 34 T.U. 18.08.2000 n. 267)

1. Il comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L' accordo, oltre alle finalità perseguite deve prevedere le forme per l' attivazione dell' eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell' accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti degli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione di intenti del consiglio comunale, con l' osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite dallo Statuto.

TITOLO II **PARTECIPAZIONE POPOLARE**

Art. 64 – Partecipazione (art. 8 T.U. 18.08.2000 n. 267)

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini dell'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nelle formazioni degli atti.
4. L'amministrazione si impegna ad attivare le forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti diversi e/o interessati su specifici problemi.

CAPO I **INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA**

Art. 65 - Interventi nel procedimento amministrativo (art. 8 T.U. 18.08.2000 n. 267)

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà d'intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli o dei loro rappresentanti che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento sul diritto di accesso stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, é consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del procedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile del procedimento, nei termini previsti dal relativo regolamento, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al 1° comma hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 66 – Istanze (art. 8 T.U. 18.08.2000 n. 267)

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate nel regolamento sul diritto d'accesso o altro sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta.

Art. 67 – Petizioni (art. 8 T.U. 18.08.2000 n. 267)

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma singola o associata, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al 3° comma dell'art. 66 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predisporre le modalità di intervento del comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al 3° comma non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Scaduti i termini previsti dal 3° comma senza che nessun consigliere abbia sollevato la questione in consiglio il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 68 – Proposte (art. 8 T.U. 18.08.2000 n. 267)

1. Tutti i cittadini, in forma singola o associata, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 40 giorni successivi all'organo

competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati ivi compreso quello finanziario per i possibili oneri derivanti.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto.

3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO II ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 69 - Principi generali

1. Il comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 72, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono stabiliti periodicamente secondo quanto precisato dai relativi regolamenti.

Art. 70 - Associazioni

1. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio senza scopo di lucro, aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa e sportiva.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 71 - Organismi di partecipazione

1. Il comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli che esplicitano interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzione di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 72 - Incentivazione

1. Le associazioni e gli organismi di partecipazione di interesse collettivo sono valorizzati sia con forme di incentivazione di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo, facendo salva l'osservanza della legge n. 241/90.

Art. 73 - Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari ove istituite e le commissioni consultive su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di quest'ultimi.

CAPO III REFERENDUM - DIRITTO DI ACCESSO

Art. 74 – Referendum (art. 8 T.U. 18.08.2000 n. 267)

1. Per consentire l'attiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi, propositivi e abrogativi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrativa vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 10 per cento del corpo elettorale;

b) il consiglio comunale.

4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi (che in ogni caso non debbono essere superiori ai 6 mesi dal deposito delle firme), le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione che debbono garantire la più ampia partecipazione dei cittadini.

Art. 75 - Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

3. Nel caso in cui la proposta, sottoposta al referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 76 - Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che garantiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità individuate dal regolamento sul diritto di accesso.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento. È garantito l'accesso agli atti relativo ai servizi sociali per i quali l'amministrazione comunale è convenzionata, secondo modalità stabilite dal regolamento.

3. Il regolamento oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche in casi in cui è auspicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 77 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa, e per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione, per gli atti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO IV DIFENSORE CIVICO

Art. 78 – Nomina (art. 11 T.U. 18.08.2000 n. 267)

1. Il consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei consiglieri assegnati al comune istituisce l'ufficio del difensore civico.
2. Il difensore civico resta in carica per la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
3. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula; "Giuro di osservare lealmente le leggi dello stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".
4. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni o con la Provincia per la gestione associata dell'ufficio del difensore civico.
5. Il Consiglio comunale può approvare convenzioni con altri enti locali per l'esercizio in forma associata delle funzioni del difensore civico, recependo le modalità, i termini e gli oneri allo scopo stabiliti dall'organismo sovracomunale.

Art. 79 - Incompatibilità e decadenza

1. L'ufficio di difensore é incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale.
2. Apposito documento fissa nel dettaglio i motivi di incompatibilità e decadenza del difensore civico ed i requisiti per l'elezione.

Art. 80 - Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, dispone di attrezzature di ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizio, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato, per acquisire notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Può altresì proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
5. Acquisite tutte le informazioni utili rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; sollecita in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti, segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
6. L'amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore che può altresì chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il sindaco é comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo consiglio comunale.
7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

Art. 81 - Rapporti con il consiglio comunale

1. Il difensore civico presenta entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente indicando le disfunzioni riscontrate suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal consiglio e resa pubblica.
3. In caso di particolare importanza o comunque meritevole di urgente segnalazione il difensore può in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio.

Art. 82 - Indennità di funzione

1. Al difensore civico viene corrisposta una indennità di funzione come disciplinato dal consiglio comunale o dall'organismo sovracomunale di cui al precedente articolo 78, comma 5.

TITOLO III **FUNZIONE NORMATIVA**

Art. 83 - Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.
2. Il presente statuto potrà essere modificato con le modalità previste dalla legge.
3. Lo statuto e le sue modifiche, entro 30 giorni successivi dalla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 84 - Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandati dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere e ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 68 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. Le deliberazioni consiliari che approvano i regolamenti e i regolamenti stessi entrano in vigore quando siano decorsi 15 giorni di pubblicazione all'Albo pretorio.

Art. 85 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale, contenuti nella Costituzione, nel D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, in altre leggi e nello statuto stesso.

Art. 86 – Ordinanze

1. Il sindaco emana ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 50 e 54 del T.U. ordinamento Enti Locali, mentre quelle ordinarie sono di competenza dei Responsabili di Servizio in applicazione di norme legislative e/o regolamentari”.
2. Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che li rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. In caso di assenza del sindaco le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste dal precedente terzo comma.

Art. 87 - Norme finali

1. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all' Albo Pretorio.
2. Il consiglio approva i regolamenti previsti dallo statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.